



Studio Sarragioto

Dottori commercialisti * Revisori legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 05 del 13/01/2023



Saldo e stralcio dei debiti: condizioni e modalità per aderire

Riferimenti normativi:

• Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022, pubblicata in G.U. del 29/12/2022 in vigore dal 01/01/2023), art. 1 commi 222-227.

NOVITA' IN SINTESI

Ai sensi dell'art. 1 c. 222-227 L. 197/2022, sono **automaticamente** annullati i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra **01/01/2000 e 31/12/2015, di importo residuo fino a 1000€ (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni)**.

Ai fini dell'annullamento:

- essendo automatico, **non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del contribuente;**
- **l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31/03/2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'01/01/2023.**
- **sono ricompresi anche i debiti ricompresi in precedenti definizioni agevolate.**
- dall'01/01/2023 al 31/03/2023 è sospesa la riscossione dei debiti che rientrano nell'ambito della disposizione in esame.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una **specifico disciplina dell'annullamento automatico** per le altre **sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del codice della strada**, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.



In particolare, la norma dispone **l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 anche per ruoli ricompresi in altre definizioni agevolate**, in particolare:

- definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente (art. 3 del D.L. n. 119/2018, art. 16- bis del D.L. n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018). Si tratta, in particolare, delle **definizioni agevolate (cd. rottamazione ter delle cartelle)**, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;
- somme interessate al **cd. saldo e stralcio**, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
- Infine **la norma riguarda anche la rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, i cui termini sono stati riaperti dal D.L. 134/2019, che ha fissato la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.**

AMBITO APPLICATIVO

Il limite dei 1.000,00 € deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (imposta, contributo o altra entrata), sanzioni ed interessi. Ne deriva che ai fini dell'annullamento automatico, non rileva l'importo complessivo della cartella ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l'importo di ciascuno.

Per i ruoli contenuti nella cartella di pagamento non sarà tanto importante la data di notifica della cartella di pagamento, ma la data antecedente, di consegna del ruolo all'agente della riscossione, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso di accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito, occorre invece considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.

L'importo del debito residuo all'01/01/2023 fino a 1.000,00 € deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Rientrano nello stralcio anche ruoli ordinariamente di importo maggiore di 1.000,00 € se, alla data dell'01/01/2023 sono entro i limiti suddetti (esempio il caso di un'intervenuta autotutela o altri sgravi).

Se il debitore ha pagato delle somme che rientrerebbero nell'ambito applicativo della norma prima del 31/03/2023, data in cui si perfeziona l'annullamento, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi art. 16 Reg. Consiglio UE n. 1589 del 13/07/2015;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimento e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali ex art. 2 part. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- Iva riscossa all'importazione.

Arsego, 13 gennaio 2023.

Studio Sarragioto

